



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Donazioni: metodologia e casi pratici.

Ida Gigliotti
Avvocato di Milano

24 Febbraio 2015

Preambolo

Si può fare beneficenza attraverso tanti strumenti giuridici.

Ciascuno può trovare la modalità che maggiormente realizza le proprie esigenze.

Occorre quindi conoscere le differenti forme che abbiamo a disposizione per fare del bene al prossimo:

- donazione direttamente disposta a questo fine, ovvero mediante
- apposizione di un onere di fare o di dare apposto ad una donazione fatta ad altri, ovvero mediante
- istituzione testamentaria di erede o di legato direttamente disposta a questo fine, ovvero mediante
- apposizione di un onere ad una disposizione testamentaria, o ancora
- altre disposizioni (trust, fondazioni ed altro ancora)

Ma vi è una differenza di massima da sottolineare tra le disposizioni mortis causa ed una liberalità eseguita in vita:

- con un lascito testamentario si dispone di beni che non ci apparterranno più, attiene al dopo di noi «disposizioni alla memoria» è un atto meno impegnativo della
- donazione con la quale ci si priva in vita di patrimonio disponibile.

Il maggior sacrificio è compensato dalla possibilità di veder attuato il nostro proposito e di controllare la destinazione dei fondi, oltre a beneficiare in vita della gratitudine dei destinatari.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Donazioni metodologia e casi pratici

Negozio gratuito - liberalità - donazione

Giuridicamente il rapporto tra la liberalità e la donazione è di ordine gerarchico: il negozio gratuito è il genus, la liberalità è la species del negozio gratuito, la donazione è la principale forma di liberalità.

Vale a dire che non tutti i negozi gratuiti sono liberalità e non tutte le liberalità sono donative.

E' gratuito il negozio nel quale vi è un arricchimento ma senza corrispettivo.

Gli atti gratuiti possono anche non essere liberali (perché manca l'impovertimento del disponente)

Es: comodato o finanziamento infruttifero dei soci a società
una prestazione d'opera senza compenso importa un mancato guadagno, non una diminuzione del patrimonio del disponente.

La liberalità invece è un atto che importa l'impoverimento di chi la compie (senza che ciò configuri adempimento di una obbligazione) oltre che l'arricchimento del beneficiario.

Il concetto di liberalità è evidentemente inapplicabile in senso stretto ai lasciti testamentari perché essi non possono produrre l'impoverimento di un soggetto non più esistente.

Anche liberalità e donazione non coincidono, perché accanto alla liberalità attuate con donazioni esistono liberalità che producono gli effetti propri della donazione (impoverimento del disponente e arricchimento del beneficiario) ma che non si identificano nella donazione, non possedendone i requisiti formali e sostanziali, ad es.: contratto a favore del terzo.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

LA DONAZIONE

Disposizioni Generali

Il contratto di donazione sorge allo scopo di arricchire un altro soggetto.

Gli elementi della donazione sono sostanzialmente tre:

- uno soggettivo: lo spirito di liberalità del donante con conseguente depauperamento del proprio patrimonio
- l'altro oggettivo: l'arricchimento del donatario
- l'ultimo formale.

Elemento soggettivo

Lo spirito di liberalità (animus donandi) è, secondo la dottrina maggioritaria, la causa del contratto, la quale, anche per la donazione, va distinta dai motivi, i quali per regola generale restano al di fuori della convenzione.

Elemento oggettivo

L'arricchimento è l'incremento del patrimonio del donatario e costituisce l'elemento oggettivo della donazione da verificare di volta in volta.

Ad esempio nella donazione modale, il *modus* non può, al momento del perfezionamento dell'atto, essere di valore tale da depauperare per intero il valore della donazione e poi l'adempimento dell'onere è dovuto solo entro i limiti del valore della donazione.

Elemento formale

La debolezza della causa cui abbiamo accennato prima è stata messa in correlazione inversa alla forza del requisito formale richiesto, sotto pena di nullità, per la donazione: atto pubblico (art. 782 c.c.) in presenza di due testimoni (la debolezza della causa giustifica il rigore formale).

La ratio è far riflettere il donante sulla gravità della scelta che compie di impoverirsi, tanto è vero che questa forma solenne non è richiesta per le donazioni di modico valore aventi ad oggetto beni mobili (quali le erogazioni liberali di denaro agli enti non profit).

La donazione è un contratto

Ne consegue che possa perfezionarsi solo con l'accettazione del destinatario secondo il principio *invito beneficium non datur* a presidio di una assoluta intangibilità della sfera giuridica di ogni individuo (es: donazione di un fabbricato con onere di ristrutturazione dello stesso)

L'accettazione della donazione deve essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore.

Se l'accettazione non è contestuale, la donazione si perfeziona con la notifica al donante dell'accettazione del donatario.

Prima di questo momento, la donazione non si è ancora perfezionata e ciascuna delle parti può revocare la propria dichiarazione (art. 782, 3° comma, c.c.) diversa dalla revocazione della donazione (art. 800 e segg. c.c.).

Se la morte di una delle parti precede la notifica è impossibile perfezionare la donazione, non potendosi più ottenere l'incontro delle volontà, in cui consiste il contratto, con la conseguenza che il bene resta del donante.

È ammessa l'irrevocabilità convenzionale dell'offerta.

Procura a donare

Ex art 1392 C.C., la medesima forma solenne (atto pubblico con testimoni) sarà richiesta anche per la procura a donare.

Stante il carattere personale della donazione, ex art. 778 C.C., la procura a donare non può attribuire al mandatario la facoltà di determinare soggetto beneficiario e l'oggetto della donazione.

È invece possibile rimettere al mandatario tali scelte tra più soggetto e/o fra cose comunque indicati dal donante.

Chi può donare

Chi può ricevere per donazione

La donazione è un contratto personale in cui ha rilevanza l'*intuitus personae* (sono importanti, quindi, l'identità e le qualità personali di chi dispone e di chi riceve per donazione).

La "capacità di donare" è regolata dai principi generali : può donare solo chi ha la piena capacità di disporre dei propri beni.

Le persone giuridiche possono donare se così è previsto nello statuto o nell'atto costitutivo, e nei limiti di tali discipline.

A tal proposito si fa presente che eventuali limitazioni sono più di natura fiscale che civilistica (es. Onlus).

Pertanto, non possono fare donazioni:

- i minori, gli interdetti, gli inabilitati, gli incapaci naturali, con l'eccezione del minore e dell' inabilitato nel loro contratto di matrimonio, nonché quelle fatte dal minore emancipato autorizzato all' esercizio di un' impresa commerciale (art. 774 c.c.);
- coloro che, sebbene non interdetti, per qualsiasi causa - anche transitoria - siano incapaci di intendere e di volere al momento nel quale è disposta la donazione (art. 775 c.c.),
- i rappresentanti legali, per conto degli incapaci soggetti alla loro potestà o alla loro tutela (art. 777 c.c.);

Circa la "capacità di ricevere per donazione", c'è parallelismo con la normativa a tal riguardo adottata per il testamento.

Può ricevere donazioni il concepito e il figlio non ancora concepito di una determinata persona vivente (art. 784 c.c.). In tali ipotesi, l'accettazione della donazione deve essere formalizzata dai genitori.

Possono ricevere le persone giuridiche, al riguardo non è più richiesta l'autorizzazione amministrativa all'accettazione, essendo stato abrogato l'articolo 17 del Codice civile.

Si può donare anche a favore di un ente non riconosciuto, senza che l'efficacia della donazione sia più subordinata alla richiesta di riconoscimento (sono stati abrogati, infatti, gli articoli 600 e 786 c.c.).

Non può ricevere per donazione:

- chi è stato tutore o protutore del donante, se la donazione è fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto (art. 779 c.c.);
- chi sia scelto come destinatario della donazione dal mandatario del donante, in virtù di un mandato generico (art. 778 c.c.).

Oggetto della donazione

La scelta dell'oggetto della donazione deve essere frutto dell'esclusiva volontà del donante: non può essere oggetto di donazione il bene scelto (del pari del donatario) dal mandatario del donante, in virtù di un mandato generico (art. 778 c.c.).

Oggetto di donazione possono essere solamente beni o diritti che fanno parte del patrimonio del donante: trasferimento di un diritto, liberazione del donatario da un'obbligazione, oppure assunzione di un'obbligazione da parte del donante e a favore del donatario, se di prestazione periodica, la donazione si estingue, salvo patto contrario, con la morte del donante.

A conferma che la donazione possa avere ad oggetto solo i diritti esistenti nel patrimonio del donante, la legge stabilisce il divieto di donazione di beni futuri (art. 771 c.c.) ed analogamente di beni altrui.

Eccezione al divieto di donazione di beni futuri è costituito dalla donazione universale qualora il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé.

In tale ipotesi si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà.

Valore della donazione

Il valore della donazione rileva ai fini del requisito formale:

- se la donazione ha a oggetto beni mobili e questi hanno un modico valore, non occorre l'atto pubblico ma la donazione si perfeziona con la consegna delle cose (art. 783 c.c.);
- negli altri casi è necessario rispettare la forma e specificare il loro valore nell'atto pubblico di donazione (art. 782 c.c.).

Per stabilire se una donazione sia o meno di valore contenuto, si guarda alle condizioni economiche di colui che fa la donazione.

Il valore rileva ai fini delle imposte sia dirette che indirette (franchigia e agevolazioni per il donante) e deve risultare dall'atto o da nota a parte sottoscritta dalle parti e dal notaio.

Invalidità della donazione

La disciplina dell'invalidità della donazione è più affine a quella del testamento che a quella del contratto:

- l'errore sul motivo rende annullabile la donazione (art. 787 c.c.) e parallelamente
- il motivo illecito (contrario a norme imperative, ordine pubblico o al buon costume) – così come l'onere illecito o impossibile – rende nulla la donazione (art. 788 c.c.)

ma annullamento e nullità operano solo se:

- il motivo risulta dall'atto ed
- è il solo che ha indotto a compiere la liberalità.

Altrimenti sono irrilevanti.

La nullità della donazione, secondo i principi generali: può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse.

Tuttavia, in deroga al principio generale, è *sanabile* dopo la morte del donante, a cura degli eredi e gli aventi causa del donante i quali, pur conoscendo la causa di nullità, abbiano confermato la donazione o dato a essa volontaria esecuzione (art. 789 c.c.).

Più precisamente sono confermabili tutte le donazioni che non posseggono i requisiti di forma richiesti dalla legge (è confermabile anche la *donazione orale*), nonché le donazioni che hanno per oggetto beni futuri.

Il donante non può confermare la propria donazione nulla, potrà solo *ripeterla* con un altro atto valido.

Nonostante il tenore della norma non sono invece confermabili le donazioni *illecite*, ossia contrarie all'*ordine pubblico* o al *buon costume* (art. 1343 C.C.).

La *sanatoria* comporta che la donazione nulla diventa *pienamente valida* (sin dal momento della stipulazione con effetto *ex tunc*), cosicché colui che ne ha dato conferma non potrà più esercitare l'azione di nullità.

La convalida esige la volontà di attribuire efficacia all'atto invalido e la conoscenza della causa di invalidità, può essere tacita o espressa.

Se avviene mediante atto formale, esso deve contenere i requisiti di cui all'art. 1444 c.c. per la convalida dell'atto annullabile, ossia l'indicazione del negozio invalido e della causa di invalidità nonché la dichiarazione che si intende convalidare. (Cass. 29- 5- 74, n. 1545).

Responsabilità del donante

Stante la gratuità del contratto, l'inadempimento del donante ed il regime delle garanzie è regolato meno duramente rispetto a quanto previsto nei contratti in genere, ad esempio:

- in caso di inadempimento o di ritardo nell'esecuzione della donazione, il donante è responsabile soltanto per dolo o colpa grave;
- il donante non è responsabile per i vizi della cosa donata, salvo patto speciale o dolo del donante;
- analogamente la garanzia per l'evizione, per poter funzionare, deve essere espressamente promessa, altrimenti il donante risponde solo se è in dolo, salvo che per le donazioni modali o remuneratorie per le quali risponde ma solo entro il limite dell'onere o dei benefici ricevuti.

Revocazione della donazione (art.800 e segg)

diversa dalla revoca della dichiarazione (art. 782, 3° comma, c.c.)

La revoca della donazione (e degli altri di liberalità art. 809 c.c.) è un atto unilaterale col quale il donante può estinguere gli effetti della donazione in presenza di determinati presupposti:

- Ingratitudine del donatario (omicidio o tentato omicidio del donante, coniuge, ascendente, discendente di questi; la calunnia verso i medesimi; l'ingiuria verso il donante; pregiudizio al patrimonio del donante; l'aver rifiutato indebitamente gli alimenti).
- Sopravvenienza di figli

E' inammissibile la rinuncia preventiva alla revoca.

Per i terzi l'art. 808 c.c. dispone che questi non sono pregiudicati dalla revoca, purché abbiano trascritto il loro acquisto prima della trascrizione della domanda giudiziale di revoca.

Non tutti gli atti di liberalità possono essere oggetto di revoca, ne sono escluse ex art. 809 c.c. le donazioni remuneratore e quelle fatte in occasione di un determinato matrimonio (donazioni obnuziali).

Tutele per il donante

Il donatario ha l'obbligo con priorità rispetto a qualsiasi altro soggetto tenuto a prestare gli alimenti al donante e ciò al fine di supplire adeguatamente lo stato di bisogno in cui quest'ultimo potrebbe venirsi a trovare in dipendenza del depauperamento conseguito con la donazione (art. 437 C.C.).

Elementi accidentali del contratto

La donazione può essere sottoposta a condizione, a termine e ad onere.

Esempio di donazione sottoposta a condizione sospensiva è la donazione fatta con riguardo a un futuro matrimonio (obnuziale, art. 785 c.c.). In tal caso, poi, la donazione non è un contratto ma un atto unilaterale, quindi non è necessaria l'accettazione del donatario. La condizione è la celebrazione del matrimonio: la nullità del matrimonio fa cessare gli effetti della donazione con efficacia retroattiva (la separazione personale e il divorzio sono dunque irrilevanti, bensì rileva solo l'annullamento, ex art. 785, comma 2).

Esempio di donazione sottoposta a condizione risolutiva è quella che preveda la reversibilità, con la quale si stabilisce che i beni tornino al donante se il donatario o i suoi discendenti muoiano prima del donante.

Il patto di reversibilità (art. 791 c.c.) deve risultare dal contratto e deve riguardare solamente il donante: il patto di reversibilità a favore di un terzo si considera non apposto.

Se si verifica la condizione risolutiva di cui al patto di reversibilità, i beni oggetto di donazione devono tornare al donante e solo a lui

La donazione modale

È possibile gravare la donazione con un modus o onere costituito dall'obbligazione imposta a carico del donatario di una prestazione a vantaggio del donante o di soggetti terzi (art. 793 c.c.)

L'onere limita l'arricchimento del donatario ma non può escluderlo ab origine; l'adempimento è dovuto fino al limite del valore della donazione.

A differenza di quella ordinaria, la donazione modale comporta a carico del donante, la garanzia per l'evizione ma entro il limite del valore dell'onere.

In caso di inadempimento dell'onere per causa imputabile al donatario-debitore, il donante può agire per la risoluzione del contratto soltanto se la risoluzione è prevista nel contratto stesso. È esclusa la possibilità del risarcimento dei danni a favore del donante.

Se invece l'inadempimento dell'onere dipende da causa non imputabile al donatario-debitore, si ha semplicemente estinzione dell'obbligazione modale.

Le parti, possono apporre la clausola di risoluzione della donazione per l'eventualità che il modus rimanga inadempito.

Donazione remuneratoria

È donazione anche l'arricchimento remuneratorio, cioè quello fatto per riconoscenza, a fronte dei meriti del donatario o per speciale remunerazione (art. 770 C.C.).

E' il caso, ad esempio, del dono fatto a colui che ha aiutato il donante in un momento di difficoltà (donazione per riconoscenza) o a chi ha conseguito una laurea (donazione per meriti) o al medico per una visita fatta gratuitamente (donazione per speciale remunerazione).

A differenza di quella ordinaria, la donazione remuneratoria:

- è irrevocabile,
- non obbliga il donatario a prestare gli alimenti al donante,
- comporta invece, a carico del donante, la garanzia per l'evizione entro il limite dell'entità delle prestazioni da questi ricevute.

Non è donazione invece la liberalità attuata in considerazione dei servizi resi (se non eccede i limiti di una stretta proporzionalità) né la liberalità d'uso (art. 770 - 2° comma - c.c.), ne consegue che non siano revocabili ne soggette a collazione.

Liberalità atipiche

Lo scopo di arricchire una persona si può raggiungere anche indirettamente, avvalendosi di atti che hanno una causa diversa.

In tali casi si parla spesso di donazione indiretta:

- vendita di una cosa a un prezzo inferiore al suo valore (negotium mixtum cum donatione)
- il pagamento di un debito altrui (il genitore che paga un debito del figlio),

- la remissione del debito (il creditore cancella un debito al suo debitore),
- donazione indiretta tipica (intervento in atto del genitore per pagare l'acquisto del figlio)

A tale ultimo proposito segnalo che la Cassazione recente ha stabilito che il pagamento parziale del prezzo non costituisce donazione indiretta di immobile, bensì donazione diretta di denaro.

La disciplina delle liberalità atipiche prevede:

- l'applicabilità delle norme riguardanti l'atto per mezzo del quale la liberalità atipica è compiuta;
- l'estensione di quanto applicabile alla revocazione della donazione;
- la soggezione a collazione (art. 737 c.c.).

Vi è una forte affinità tra atti di liberalità inter vivos e disposizioni attributive mortis causa che rende possibile il riferimento ad una normativa che in concreto si articola nelle medesime regole:

- la collazione art.737 e l'azione di riduzione art. 553
- limitazioni della capacità giuridica del beneficiario (artt. 779 e 596 cod.civ.)
- nullità sanabile (o relativa) della disposizione (artt. 799 e 590 cod.civ.)
- e ad altre ancora tra le quali la più significativa è il T.U. imposte delle successioni e donazioni.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

I LASCITI

(mortis causa)

Successione testamentaria e legittima

Si può donare al non profit anche attraverso un testamento.

Occorre quindi delineare le differenze tra le due forme di successione *mortis causa*:

- **testamentaria** (regolata dalle volontà del *de cuius* il quale col testamento, manifesta il proprio volere e dispone dei propri diritti per il tempo in cui avrà cessato di vivere)

In mancanza di testamento si apre la successione

- **legittima** (ovvero regolata dalla legge che individua gli eredi tra coloro che intrattengono i più stretti rapporti di parentela con il *de cuius* ed in ultima analisi lo Stato)

Eredi e legatari

I soggetti che subentrano nella titolarità del patrimonio o di una quota del patrimonio del *de cuius* prendono il nome di eredi, assumendosi quindi tanto i diritti, quanto gli obblighi: si parla di una successione a titolo universale.

Quelli che invece subentrano nella titolarità di singoli diritti, siano essi reali o di credito, prendono il nome di legatari: si ha una successione a titolo particolare, non diversamente da quanto avviene in caso di trasferimento del diritto tra vivi.

Per diventare erede occorre accettare l'eredità.

L'accettazione può essere espressa o tacita (per fatti concludenti).

L'accettazione di eredità espressa può essere formulata richiedendo il beneficio dell'inventario: l'erede risponde dei debiti ereditari entro il valore della disposizione.

Con l'accettazione pura e semplice risponde anche col proprio patrimonio.

Le persone giuridiche e gli incapaci possono accettare solo con il beneficio dell'inventario.

Il beneficio richiesto da uno degli eredi si estende anche a tutti gli altri.

Il legato non ha bisogno di essere accettato ma può essere rifiutato.

Nella successione legittima:

la legge identifica solo eredi e legati necessari (es: legato di abitazione)

eredi e legatari sono solo persone fisiche.

Nella successione testamentaria il testatore ha maggior **libertà**:

- oltre agli eredi può disporre di legatari anche non necessari
- e può istituire anche persone giuridiche.

è quindi questo lo strumento per beneficiare gli operatori del non profit

Quanto si può donare

Nel nostro ordinamento la libertà del donante, come d'altronde la libertà del testatore, **è limitata dalla** posizione di preferenza che il legislatore attribuisce ad alcuni soggetti detti **legittimari** (coniuge, figli e, in assenza di figli, ascendenti), a favore dei quali è riservata una quota del patrimonio del defunto (detta appunto **quota di riserva**).

Con la riforma del diritto di famiglia (in ultimo D.Lgs 513/2013) non vi è più differenza tra i figli naturali e legittimi ed in più la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti di tutti i parenti e non solo con i genitori.

Si parla di successione necessaria in presenza di legittimari che esercitino i propri diritti sulla quota loro riservata.

Il legislatore non ha previsto l'automatismo della successione necessaria, essa opera solo ad istanza dei legittimari interessati.

La parte del patrimonio del *de cuius* che non rientra nella quota di riserva prende il nome di quota disponibile.

La disponibile si determina per differenza dalla quota di riserva che si determina in funzione del numero e della qualifica di legittimari presenti al momento di apertura della successione. (es. se il *de cuius* lascia il coniuge e 1 figlio ai quali spetta $\frac{1}{3}$ ciascuno, la disponibile ammonta ad $\frac{1}{3}$, se invece lascia 2 o più figli ed il coniuge cui spetta rispettivamente la complessiva quota di $\frac{1}{2}$ e di $\frac{1}{4}$, la disponibile ammonterà ad $\frac{1}{4}$).

Il mancato rispetto della quota di riserva determina che il testamento rimanga valido, ma è data ai legittimari il diritto di esercitare un'azione di riduzione, volta far valere un diritto reale sulla quota del patrimonio loro spettante.

Azione di riduzione e Collazione

La successione necessaria si attua attraverso l'azione di riduzione esercitata dai legittimari e la conseguente collazione all'asse ereditario dei beni dai medesimi ricevuti.

L'azione di riduzione opera quindi a tutela dei diritti dei legittimari con l'estensione della riduzione anche alle donazioni disposte in vita dal donante/testatore.

La collazione invece opera a tutela della volontà del donante/testatore al fine di non comprimere oltre il dovuto la quota della quale quest'ultimo può liberamente disporre.

Azione di riduzione

L'azione di riduzione rappresenta lo strumento concesso dal legislatore a tutela dei diritti dei legittimari (articoli 553-564: "Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari").

Si parla genericamente di azione di riduzione, ma in realtà si tratta di tre azioni autonome, anche se strettamente connesse:

- a) azione di riduzione in senso stretto, che ha lo scopo di far dichiarare l'inefficacia (totale o parziale) delle disposizioni testamentarie e/o delle donazioni che eccedono la quota di cui il *de cuius* poteva disporre;
- b) azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte;
- c) azione di restituzione contro i terzi acquirenti (l'azione può colpire retroattivamente anche i beni nel frattempo acquistati da terzi.)

Si dirige in primo luogo verso le disposizioni testamentarie proporzionalmente senza distinguere fra eredi o legatari, salvo espressa dichiarazione del testatore che una disposizione deve aver effetto a preferenza delle altre (in tal caso questa non si riduce se non necessaria a integrare la quota riservata ai legittimari).

Qualora le disposizioni testamentarie siano insufficienti, il legittimario agisce contro le donazioni (la prima donazione in ordine di tempo sarà l'ultima a subire la riduzione).

Affinché possa chiedersi la riduzione delle donazioni i legittimari devono sottostare ai seguenti obblighi:

- devono aver accettato l'eredità
- devono imputare alla propria quota di riserva le donazioni e i legati ricevuti (collazione).

L'azione di riduzione è il mezzo con cui il legittimario fa valere il suo diritto sulla quota di riserva il cui ammontare andrà calcolato sulla base dell'asse ereditario.

Collazione - asse ereditario - legittima

Con la collazione viene determinato l'asse ereditario su cui quantificare la quota di riserva (o legittima).

La collazione è l'atto con cui i legittimari conferiscono alla massa ereditaria tutti i beni mobili e immobili ricevuti a titolo di donazione dal defunto quando questi era in vita, ovvero a titolo di legato.

La collazione non ha luogo quando il disponente abbia dispensato dall'obbligo di collazione il donatario/legatario.

La dispensa opera nei limiti della quota disponibile.

La dispensa dalla collazione può essere fatta espressamente nell'atto di donazione, e in tal caso è irrevocabile, o nel testamento.

La dispensa può anche essere tacita, quando può desumersi con certezza dalle varie clausole dell'atto di donazione o del testamento.

Può inoltre essere totale, per tutto il valore del bene, o parziale.

La collazione è un'operazione algebrica che può essere riassunta con questa formula:

Asse ereditario = Valore dei beni intestati al defunto, al momento della morte + valore (si considera il valore di mercato, al momento della morte del "de cuius") dei beni donati in vita - debiti relativi all'asse ereditario.

Soltanto dopo avere calcolato l'asse ereditario mediante l'istituto della collazione, è possibile quantificare la quota di riserva e quindi accertare se i legittimari siano stati lesi nei loro diritti.

Ulteriore limite della donazione: Patti successori

Non è consentito:

- **disporre della propria successione se non col testamento** (es. convenzioni con le quali una parte attribuisce all'altra la qualità di erede o legatario, oppure si obbliga ad formulare il proprio testamento in un certo modo o a non revocare un testamento)
- **disporre di una successione che non si è ancora aperta** (es: rinuncia formulata in vita del disponente – donante/de cuius – al diritto di chiedere la riduzione della disposizione lesiva – donazione o disposizione mortis causa).

I Patti successori sono esclusi dagli ordinamenti che si rifanno al Code Napoléon (Italia, Belgio e, prima, la Francia), mentre è ammessa dagli ordinamenti che si rifanno alla codificazione germanica (Germania, Austria ecc.) e dai paesi nordici, nonché, a seguito di una riforma legislativa del 2006, dall'ordinamento francese.

Il testamento

Nell'ordinamento civile italiano (art. 587 c.c.) è l'atto revocabile con cui un soggetto (detto testatore) dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, delle sue sostanze o di parte di esse, ovvero detta disposizione di carattere non patrimoniale (ad esempio il riconoscimento di un figlio).

Esso appartiene alla categoria del negozio giuridico, nella quale si caratterizza per essere un atto unilaterale a causa di morte.

Caratteristiche del testamento

- Personalità;
- Revocabilità;
- Unilateralità;
- Tipicità;
- Forma;

Personalità: il testamento è un negozio giuridico personalissimo.

Esso è un atto strettamente personale e non può in alcun caso compiersi a mezzo di rappresentante.

La volontà del testatore non può essere sostituita in alcun modo quella di un altro soggetto, da cui consegue la nullità di ogni atto col quale si attribuisce all'arbitrio di un terzo la scelta dell'erede o del legatario o la determinazione delle quote a essi spettanti.

Il terzo al più potrà essere chiamato a scegliere il legatario tra più individui o enti indicati espressamente dal testatore.

Revocabilità: per espressa previsione normativa (art. 587 c.c.) è sempre possibile per il testatore eliminare o modificare l'atto.

La ratio della revoca è evidente: se la volontà non deve avere effetti prima della morte, non vi è motivo di impedire che la volontà già manifestata possa essere mutata fino a quel momento.

E' vietata ogni rinunzia alla facoltà di revoca contenuta nel testamento.

E' nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione (art. 458 cod. civ.) impegnandosi a non revocare quanto convenuto.

La revoca è atto giuridico unilaterale, è inammissibile il contratto di revoca, per la stessa ragione che sta alla base del divieto dei patti successori.

In linea di principio, la revoca del testamento può avere come oggetto tutto ciò che in esso può essere contenuto, sia disposizioni patrimoniali sia non patrimoniali con la sola eccezione del riconoscimento di figlio naturale (art. 256 c.c.).

Anche la revoca è un atto personalissimo, non è consentita né la rappresentanza né l'ambasceria.

La revoca testamentaria può essere:

- **espressa** (in un testamento successivo o mediante un atto ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni)
- **tacita** (testamento posteriore - distruzione del testamento olografo - ritiro del testamento segreto - alienazione o trasformazione delle cose legate)
- **legale per sopravvenienza di figli.**

La revoca è a sua volta revocabile (art. 681 c.c.).

Unilateralità: è un atto unilaterale, non sono validi testamenti collettivi o congiunti.

Il testamento produce i suoi effetti (la delazione o chiamata all'eredità) a prescindere dall'accettazione del chiamato all'eredità;

Tipicità: non esistono altri atti con il quale è possibile disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui si sarà cessato di vivere fuori delle forme tipiche espressamente e tassativamente previste:

- il testamento olografo: atto scritto, datato e sottoscritto dal testatore;
- il testamento pubblico: atto redatto dal notaio che riceve le disposizioni dal testatore in presenza di due testimoni;
- il testamento segreto: atto redatto dal testatore e consegnato dallo stesso testatore a un notaio in presenza di due testimoni secondo le modalità previste dal codice civile agli articoli 604 e 605.

Forma: la volontà testamentaria deve manifestarsi per iscritto (invalidità del testamento noncupativo o testamento orale).

Elementi accidentali nel testamento

Condizione

Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva (art. 633 c.c.).

Non si possono apporre condizioni sulla quota di legittima.

La condizione impossibile o illecita si consideri non apposta (art. 634 Codice civile).

La differenza di disciplina con il contratto si spiega con l'intento del legislatore di attribuire efficacia quanto più è possibile alla volontà del testatore, perché mentre il negozio inter vivos può essere rifatto, non può ovviamente esserlo il testamento.

Tuttavia, la disposizione testamentaria è nulla qualora il motivo sviluppato nella condizione illecita abbia avuto da solo efficacia determinante sulla volontà del testatore.

Lo stesso è a dirsi se la condizione è impossibile.

Al fine di accertare se una condizione sia o meno illecita, in alcuni casi è necessario fare riferimento alle intenzioni del testatore.

Così, ad esempio, nel caso di condizione di non contrarre matrimonio con una determinata persona, occorre accertare se il testatore abbia voluto coartare la volontà dell'istituito o non abbia piuttosto considerato che egli, sposando quella persona, non avrà più bisogno dei beni ereditari.

Così pure, nella condizione di diventare sacerdote, occorre vedere se si è voluto coartare la volontà dell'istituito o assecondarne la vocazione religiosa.

Termine

Norma di riferimento è l'art. 637 del Codice civile, che vieta l'apposizione di termini all'istituzione di erede. La norma ha la sua fonte nel noto principio *semel heres, semper heres*.

In omaggio al principio del *favor testamenti*, il legislatore non ha sancito la nullità dell'istituzione ereditaria, ma solo la nullità del termine apposto.

È invece ammesso il legato sottoposto a termine. La dottrina giustifica questa figura, considerando che - nel caso di legato a termine - la titolarità del bene passa ad altro soggetto ma o si estingue (es. legato di usufrutto) o ricade nella sfera giuridica dell'erede (es. legato di proprietà), al momento della scadenza del termine stesso.

Onere

L'onere è un peso che il gratificato di una liberalità subisce per volontà del testatore, e può consistere sia nell'erogazione di una parte del vantaggio patrimoniale per un certo scopo, sia nel compiere un'azione o un'omissione in favore di altri.

Non si possono apporre oneri sulla quota di legittima.

La sostituzione testamentaria

A differenza delle donazioni dove l'istituto della sostituzione è espressamente escluso (art 795 c.c.), il testatore può sostituire all'erede istituito altra persona, per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l'eredità.

Tale sostituzione può essere distinta in:

plurima: se il testatore designa più sostituti all'istituto

reciproca: se la sostituzione opera a favore dei coeredi (Tizio lega il bene X al coerede Caio, designando in sostituzione un altro coerede)

parziale: se il chiamato in sostituzione gode di un diritto minore rispetto all'istituto. (Tizio lega a Caio 1000 €, designando come sostituto Mevio, il quale, chiamato in sostituzione, riceverà soltanto 500 €).

Invalidità del testamento

Le cause che possono portare ad avere un testamento invalido sono:

- Mancanza o difetto di forma: per esempio (testamento olografo scritto a macchina);
- per incapacità di agire o di intendere e volere;
- per riduzione delle volontà testamentarie a seguito di azione esperita dai legittimari lesi;
- per revocazione del testamento.

Indegnità e diseredazione

L'indegnità è un istituto che risale al diritto romano ed è giunto fino a noi: in base ad esso, coloro che hanno arrecato gravi offese (come l'omicidio) al *de cuius* o hanno gravemente leso la sua libertà di fare testamento, non possono essere suoi eredi o legatari.

L'indegnità opera a prescindere dalla volontà del *de cuius*, in quando risponde ad un'esigenza di interesse pubblico.

La diseredazione invece opera a seguito di una dichiarazione espressa del de cuius nel testamento (cosiddetta disposizione negativa) ed esclude dalla possibilità di essere erede chi avrebbe altrimenti potuto esserlo in virtù della successione legittima.

La diseredazione è recepita nel nostro ordinamento solo nella misura in cui non priva i legittimari della quota loro riservata.

La diseredazione è, invece, ammessa da altri ordinamenti di civil law (Spagna, Germania, Austria, Svizzera, Grecia ecc.) e dagli ordinamenti di common law, anche nei confronti di eventuali legittimari ricorrendo una giusta causa o gravi motivi.

Raccomandazioni

Con una liberalità si può aiutare il prossimo.

Decidere di farlo è un atto importante per chi riceve ma anche per chi lo compie; permette di lasciare un segno, di testimoniare i propri valori.

E' quindi importante informarsi bene su come realizzare al meglio questo gesto altruistico, per essere **benefattori responsabili** (es: donazione della totalità del patrimonio soggetta ad azione di riduzione alla morte del donante).